

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 008/Campionati Giovanili del 03/08/2026

RECUPERO DELLE GARE INTERROTTES DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17, UNDER 16 e UNDER 15 SERIE A e B, SERIE C 2026/2027

Di seguito si riportano le disposizioni relative ai recuperi delle gare dei Campionati Nazionali Giovanili stagione sportiva 2026-2027:

1. Per le gare interrotte in conseguenza di fattispecie che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, **dei soli minuti non giocati**. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione insindacabile e non soggetta a impugnativa, dal direttore di gara.
2. Per le gare interrotte, le due società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte del Settore Giovanile e Scolastico. In caso di mancato accordo fra le due società, il Settore provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi, salvo diverse esigenze di carattere sportivo, entro 15 giorni dal provvedimento.
3. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
 - a. la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto del direttore di gara;
 - b. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta di gara il giorno dell'interruzione, con le seguenti precisazioni:
 - i. i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della partita interrotta non possono essere schierati nuovamente;
 - ii. i calciatori espulsi nel corso della partita interrotta non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione della stessa;
 - iii. i calciatori che risultavano in squalifica al momento della partita interrotta non possono essere schierati nella prosecuzione della stessa;
 - iv. possono essere schierati nella prosecuzione della gara interrotta i calciatori squalificati con provvedimento adottato a seguito di una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v. i tecnici (ex art. 16 Regolamento Settore Tecnico) e/o dirigenti espulsi nel corso della partita interrotta non possono prendere parte alla prosecuzione della stessa; nell'ipotesi in cui, nel corso della partita interrotta, venga espulso il medico sociale, nella prosecuzione della gara la società dovrà comunque garantire la presenza di un altro medico autorizzato inserendolo in distinta e/o dell'ambulanza;
 - vi. i tecnici e/o dirigenti che risultavano in squalifica al momento della partita interrotta non possono essere inseriti



- in distinta nella prosecuzione della stessa;
- vii. possono essere inseriti in distinta nella prosecuzione della gara interrotta i tecnici e/o dirigenti squalificati con provvedimento adottato a seguito di una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
- viii. le ammonizioni singole inflitte dal direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
- ix. nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella gara interrotta, nel rispetto del numero di slot (interruzioni gara) previsti dai regolamenti delle competizioni.

4. Esecuzione sanzioni.

Per quanto concerne l'esecuzione delle sanzioni si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, si applica integralmente l'art. 21, comma 4:

“Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art.10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara.”

GARE A PORTE CHIUSE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17, UNDER 16 e UNDER 15 SERIE A e B, SERIE C 2026/2027

Si comunica che, relativamente all'eventuale organizzazione di gare a porte chiuse si dovranno rispettare le seguenti indicazioni generali:

- 1) non sono ammessi tifosi all'interno dello stadio;
- 2) sono comunque autorizzati ad entrare nello stadio, oltre ai calciatori e agli altri componenti dello staff tecnico delle due squadre ammessi al recinto di gioco:
 - a) i giornalisti e i fotografi regolarmente accreditati;
 - b) il personale con funzioni strettamente connesse all'organizzazione della gara;
 - c) gli addetti della Sicurezza Pubblica, i VV.F. e gli operatori di Pronto Soccorso;
 - d) le persone diversamente abili e i loro accompagnatori (Determinazione n. 7/2007 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno);
 - e) un **numero massimo di 150 persone totali**, accreditate dalle società (altri tesserati, dirigenti, ospiti, sponsor, partner, ecc.) nella misura di 75 persone per ciascun Club.

Al più tardi entro 36 ore dall'inizio della gara:

- 1) la società ospitata dovrà trasmettere l'elenco dei propri calciatori e degli altri componenti lo staff tecnico, oltre ai nomi delle persone di cui ai punti d) ed e) alla società ospitante;
- 2) la società ospitante dovrà trasmettere l'elenco dei propri calciatori e degli altri componenti dello staff tecnico, oltre ai nomi delle persone di cui ai punti a), b), d) ed e), unitamente agli elenchi della società ospitata, di cui al punto 1) che precede, al responsabile del G.O.S. (Gruppo Operativo per la Sicurezza), se convocato;



3) entrambe le società dovranno trasmettere, per conoscenza, i propri elenchi anche al Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (agonistica.sgs@figc.it).

Inoltre, il giorno della gara, il Club ospitante dovrà mettere gli elenchi di entrambe le società a disposizione dei rappresentanti della Procura Federale, se eventualmente presenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 03/08/2026

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

